



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 9
del 15/04/2019

Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE PEF E TARI 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quindici**, del mese di **Aprile**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 17:35

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) MOLINARO GERARDO	Presidente	SI
2) CARACCILO PIETRO	Sindaco	SI
3) ACETO FRANCO	Consigliere	SI
4) ALLEVATO RAFFAELE	Consigliere	NO
5) ASPROMONTE GIANCARLO	Consigliere	SI
6) BOSCO MARCO	Consigliere	SI
7) COSENTINO GIOVANNI	Consigliere	SI
8) ESPOSITO SALVATORE	Consigliere	SI
9) GRAVINA UGO	Consigliere	SI
10) LIRANGI TERESA	Consigliere	SI
11) MUTO ALFREDO	Consigliere	SI
12) NAPOLITANO ENRICA	Consigliere	SI
13) RANIERI SILVIO	Consigliere	SI
14) RIPOLI LUIGI	Consigliere	SI
15) SPERANZA MARIO	Consigliere	NO
16) VALENTINI MARIAGRAZIA	Consigliere	SI
17) VOCATURO STEFANO	Consigliere	SI

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assume la Presidenza l'ING. GERARDO MOLINARO.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Vengono nominati Scrutatori: GIANCARLO ASPROMONTE, MARCO BOSCO, ALFREDO MUTO

Relazione sul punto l'Assessore Verbeni.

Illustra il punto l'Assessore Bianca Verbeni che espone con chiarezza i risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata. Conferma una riduzione delle tariffe equamente distribuita fra le varie utenze e precisa che il risultato ottenuto è frutto di un lavoro complesso basato su tre percorsi. In particolare rappresenta che la riduzione è stata determinata da : 1) attività di recupero dell'evasione pregressa , 2) un maggiore incremento della raccolta differenziata e 3) partecipazione del Comune di Montalto Uffugo ad un bando pubblicato dalla Regione Calabria a cui è conseguito un premio consistente in un Bonus di € 560.000,00 di cui solo la somma di € 250.000,00 è stata destinata alla copertura di quota parte dei costi, destinando l'altra somma di € 310.000,00 sia al prossimo esercizio che per coprire eventuali maggiori costi non al momento prevedibili. Il nuovo regime istituzionale, infatti, che si avvierà presumibilmente nel prossimo anno, vede l'ATO quale Organo fondamentale nella gestione dei rifiuti e questo potrà comportare un aumento dei costi che inevitabilmente si andranno a ripercuotere sulla tariffa. In tal modo, la somma di residua potrà consentire alla nuova Amministrazione di non alzare le tariffe.

Interviene il Consigliere Aceto il quale chiede se è possibile conoscere le percentuali delle tre variabili che hanno consentito la riduzione della tariffa ed in particolare chiede se è possibile saper in che misura la raccolta differenziata ha inciso sull'andamento generale del servizio di raccolta dei rifiuti.

L'Assessore Verbeni risponde manifestando di non avere al momento i dati per poter indicare le percentuali delle tre variabili sopra richiamate ma precisa che possono essere ricavate. Fa presente che il Comune di Montalto Uffugo ha raggiunto la percentuale del 65% di raccolta differenziata. Però ricorda che in sede regionale si riconoscono due livelli e cioè sopra e sotto il 65%, mentre in sede di Ato si sta pensando di elaborare un livello intermedio per esempio riconoscere una'ulteriore premialità al conseguimento della percentuale del 70% di raccolta differenziata.

Interviene il Consigliere Ripoli il quale esprime ampia soddisfazione per quanto realizzato nell'ambito del servizio di cui si discute perché niente può essere dato per scontato ed il raggiungimento della percentuale del 65% costituisce già ex se un dato considerevole a cui poi si aggiunge l'ulteriore elemento positivo del bonus conseguito che non darà i suoi frutti limitatamente a quest'anno ma anche ne prossimo anno, a dimostrazione che quest'Amministrazione guarda al futuro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), art. 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 2014. La IUC si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamato l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all'organo consiliare l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso, al fine di stabilire le tariffe TARI in conformità allo suddetto piano finanziario;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente dispone: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

Tenuto conto della Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, e tenuto conto della proroga per la approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2019, per gli enti in riequilibrio che siano interessati dagli effetti della Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019;

Rilevato che l'Ente, nella commisurazione della tariffa TARI, tiene conto dei criteri determinati in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, pertanto, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

Considerato che la TARI fa salva l'applicazione dell'addizionale al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992;

Considerato, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo, che:

- sono stati applicati i criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 147/2013;
- si tiene conto della premialità, erogata dalla Regione Calabria sulla base del decreto n. , per € complessivi, che vengono ripartiti tra gli esercizi finanziari 2019 e 2020 e che, di fatto, determinano un abbassamento delle tariffe TARI;
- il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019, unitamente ai prospetti delle tariffe, sulla base dei dati comunicati dalla società *Calabra Maceri SpA* in qualità di gestore del servizio, espone un costo complessivo, tra costi fissi e variabili, che pareggia con il ruolo previsto per l'esercizio finanziario 2019;
- il gettito totale del tributo copre pertanto il costo totale assicurandone la copertura integrale;

Preso atto che:

- la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota

unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq), corretta con un coefficiente di adattamento Ka (vedi allegato);

- la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza; poiché questo Comune non applica tecniche di pesatura dei rifiuti conferiti per singolo utente, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite; la parte variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento Kb (vedi allegato) per il costo unitario (€/kg), con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
- la parte fissa per le utenze non domestiche è stabilita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinata con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
- la parte variabile per le utenze non domestiche è stabilita in base a sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti; poiché il Comune non applica tecniche di pesatura dei rifiuti conferiti per singolo utente, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua, con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che il Servizio Entrate Comunali ha accertato che la ripartizione del costo complessivo del servizio (di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati) tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in base all'incidenza delle due categorie nel ruolo della TARI per l'anno 2019, è la seguente:

- utenze domestiche 60%;
- utenze non domestiche 40%;

Rilevato che l'importo complessivamente dovuto da ciascun utente per il tributo risulta dalla somma dei seguenti fattori:

- a) per le utenze domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell'utenza) + parte variabile (già parametrata al numero dei componenti) + addizionale provinciale 5%;
- b) per le utenze non domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell'utenza) + (parte variabile x metri quadrati dell'utenza) + addizionale provinciale 5%;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile del Servizio Programmazione Economico Finanziaria ed Entrate Comunali favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnico-contabile;

Ritenuto dover approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, come da tabelle che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Eseguita la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco	n. 17
Presenti e votanti	n. 15
Assenti	n. 02 (Allevato - Speranza)
Voti favorevoli	n. 15
Astenuti	zero
Contrari	zero

DELIBERA

Di formare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;

Approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 ed il PEF 2019, come da tabelle che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano

D E L I B E R A

di **RENDERE**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 09/04/2019	Il Responsabile del Settore f.to DR. ANGELO BAFFA
--	---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 09/04/2019	Il Responsabile del Settore f.to DR. ANGELO BAFFA
--	---

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to ING. GERARDO MOLINARO

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.*